

COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

Ordinanza del Sindaco n. 9 del 20 marzo 2020

Oggetto: misure urgenti in materia di contenimento e di contrasto per l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Orari di apertura al pubblico degli esercizi commerciali

Il Sindaco

PREMESSO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale é stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020»;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, con particolare riguardo a quanto disposto con l'articolo 1, punto 1, che prescrive quanto segue:

“Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro”;

Considerato:

- l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

- che la situazione di emergenza richiede comunque agli enti di adottare provvedimenti finalizzati a garantire il funzionamento dell'attività amministrativa;

- l'indirizzo generale e costante dei decreti e circolari sopra citati, oltre che gli inviti da parte di istituzioni politiche e sanitarie nel senso di ridurre quanto più possibile la presenza fisica di più persone nello stesso luogo, assicurando l'attività ordinaria delle prestazioni lavorative in forma di lavoro agile e individuando le attività indifferibili da rendere in presenza;

considerato che con l'adozione del presente atto il Comune di Santo Stefano Quisquina intende perseguire i seguenti obiettivi:

- Garantire la continuità operativa delle attività commerciali interessate, presenti nel territorio comunale, nel rispetto delle misure di precauzioni riconducibili al diffondersi dell'emergenza COVID-19, a difesa della sanità pubblica;

vista l'ordinanza contingibile e urgente n. 6 del 19 marzo 2020 del Presidente della Regione Siciliana, adottata ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica;

visto, in particolare, l'articolo 3, comma 3, dell'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 6 del 19/03/2020, che testualmente prevede: *“I Sindaci, con propria Ordinanza, possono disporre riduzioni dell'orario di apertura al pubblico degli esercizi commerciali, ad eccezione di quelli autorizzati alla vendita di prodotti alimentari e delle farmacie”;*

visti gli articoli 1 e 2 dell'ordinanza contingibile e urgente n. 2 del 26 febbraio 2020 del Presidente della Regione Siciliana, che istituiscono e disciplinano il coordinamento dell'attività degli Enti Locali che intendono adottare ordinanze in materia di emergenza COVID-19;

dato atto che lo schema del presente atto, osservanza dell'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 2 del 26/02/2020, è stato inviato prima dell'adozione al seguente indirizzo email: ancisicilia@anci.sicilia.it, seguito da nota di riscontro favorevole;

considerato che:

- nonostante le severe misure di limitazione degli spostamenti e di sospensione delle attività commerciali, persistono fenomeni di affollamento e di assembramento non collegati ad esigenze di necessità, emergenza o lavoro;

- a tutela della salute pubblica, per evitare l'ulteriore diffondersi del COVID-19 nel territorio comunale, è necessario evitare il più possibile ogni spostamento delle persone fisiche nel territorio comunale;

- vi è una oggettiva difficoltà nella gestione di capillari controlli sul territorio;

- le attività produttive e professionali sono tenute ad assumere protocolli di sicurezza anti – contagio e devono procedere ad operazioni di sanificazione e disinfezione quotidiana dei luoghi di lavoro;
- sussiste il divieto di adozione di ordinanze sindacali dirette a fronteggiare l'emergenza solo se esse prevedono misure in contrasto con quelle statali e con quelle regionali;
- i Sindaci, con propria ordinanza, possono disporre riduzioni dell'orario di apertura al pubblico degli esercizi commerciali;

RITENUTO, PERTANTO, OPPORTUNO:

- adottare misure maggiormente stringenti per contrastare la diffusione del COVID-19, limitando ulteriormente le potenziali situazioni di spostamento, affollamento e assembramento;
- disporre riduzioni dell'orario di apertura al pubblico nei confronti di tutte le attività che possono restare aperte ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, ad esclusione degli esercizi commerciali autorizzati alla vendita di prodotti alimentari e delle farmacie;
- disporre che tali ulteriori misure di contrasto alla diffusione del COVID – 19 siano operative fino al 3 aprile 2020;

ritenuto necessario e improrogabile di assicurare il più ampio contrasto alla diffusione del contagio e a difesa della salute pubblica;

ritenuto urgente adottare provvedimenti integrativi di quanto già disposto a livello ministeriale e regionale, ulteriormente efficaci a tutela della Popolazione;

VISTI:

- la legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita in Sicilia;
- la L. R. n. 26/93;
- il T.U. E .L., approvato con D. Lgs. N. 267 del 18/8/2000;
- l'O. R. EE. LL.;
- gli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;
- l'articolo 32, comma 3, della legge 23/12/1978, n. 833;

ORDINA

fino al 3 aprile 2020, salvo ulteriori proroghe, ad integrazione dei provvedimenti statali e regionali sopra citati:

1) la chiusura alle ore 14,00 nei giorni feriali e la chiusura totale nei giorni festivi e domenicali di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, qui di seguito specificati:

edicole (con eccezione della chiusura domenicale), Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici, Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4), Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico, Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari, Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione, Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici, Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale, Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia, Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini, Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.

2) la vendita di prodotti alimentari esercitata su aree pubbliche anche in forma itinerante è consentita solo ai venditori ambulanti al dettaglio non provenienti da altri Comuni e può proseguire a condizione che siano rispettate le condizioni di accessibilità garantendo la distanza interpersonale di almeno 1 metro, e che siano osservate tutte le misure precauzionali vigenti, in ordine anche

all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

3) tutti gli esercizi commerciali e le attività sono tenuti ad effettuare la disinfezione dei locali quotidianamente con cloro e/o alcool.

Pertanto, gli esercizi per i quali non sono previste riduzioni dell'orario di apertura ala pubblico devono adottare orari di lavoro compatibile con l'obbligo di assicurare la disinfezione di locali e superfici.

AVVISA

Che le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione dei farmaci, vanno limitate a non oltre una volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare.

È vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all'aperto, anche in forma individuale.

Gli spostamenti con l'animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della propria abitazione.

DISPONE

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dal combinato disposto di cui all'articolo 7 bis, commi 1 e 1 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'art.650 del Codice penale, se il fatto non costituisce reato più grave.


La presente Ordinanza, che ha validità fino a nuovo provvedimento, è pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Santo Stefano Quisquina. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

Il servizio di Polizia locale e la locale Stazione Carabinieri sono incaricati di vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

La presente ordinanza viene trasmessa a Sua Eccellenza il Prefetto della Provincia di Agrigento e al Coordinamento per le attività necessarie al contenimento della diffusione del COVID-19 della Presidenza della Regione Siciliana per il tramite di ANCI - SICILIA.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni centoventi

Il Sindaco
Reg. Francesco Cacciatore

The image shows an official stamp of the Comune di Santo Stefano Quisquina. The stamp is circular with the text "Comune di Santo Stefano Quisquina" around the perimeter. In the center, there is a smaller circular emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be "Reg. Francesco Cacciatore".